

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 428-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SALARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, fu istituita una ritenuta d'acconto o d'imposta nella misura del 15 per cento sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle Società per azioni e in accomandita per azioni, dalle Società a responsabilità limitata e dalle Cooperative a responsabilità limitata.

Con il decreto-legge 23 febbraio 1964, numero 27, di cui si chiede a questa Assemblée la conversione in legge si stabilisce:

1) la riduzione della ritenuta di cui sopra al 5 per cento fermo restando che a carico del percipiente gli Uffici procederanno poi ai normali accertamenti ai fini della imposta complementare sul reddito complessivo e alle relative detrazioni come stabilito dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

2) la facoltà per i percipienti di chiedere che sia operata la ritenuta nella misura del 30 per cento a titolo d'imposta, con l'esonero conseguente dall'obbligatorietà delle comunicazioni di tali operazioni allo Schedario generale dei titoli azionari, delle annotazioni che i soggetti in genere procedenti a distribuzioni di utili debbono apporre sui titoli azionari rispettivamente a norma degli articoli 7 e 5 della legge prima citata e delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 della stessa relativa alle operazioni di riporto e alle Società fiduciarie;

3) l'aumento della ritenuta a titolo di imposta dall'8 al 30 per cento (che la 9ª Commissione auspica ridursi al 16 per cento per conservare le stesse proporzioni) sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale;

4) l'esclusione degli utili assoggettati alla ritenuta d'imposta del 30 per cento dalla formazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito e della imposta sulle Società;

5) la durata nel tempo della efficacia del decreto-legge, limitata a tre anni, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (24 febbraio 1964).

Altre disposizioni hanno contenuto soltanto formale come ugualmente formali sono le modificazioni introdotte dalla Commissione 5ª nel testo degli articoli 1 e 3, su proposta del Governo.

Le modifiche alla legge n. 1745 sono state suggerite al Governo, a quanto si legge nella Relazione ministeriale, dalla constatata negativa influenza della legge suddetta sull'investimento dei risparmi in titoli azionari senza la cui vivificazione non si potrebbe d'altra parte superare l'attuale particolare congiuntura che è appunto caratterizzata da una preoccupante crisi di investimenti specie nei settori a media e lunga scadenza.

Il decreto-legge si prefigge quindi lo scopo di rimuovere gli ostacoli all'affluenza del risparmio nel mercato finanziario e in conseguenza anche del maggiore gettito fiscale.

* * *

Per una esatta valutazione delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, gioverà ricordare che già nella discussione a questa relativa ed in questa stessa Aula furono avanzate da varie parti delle motivate perplessità sulla opportunità di introdurre una ritenuta d'acconto o una imposta cedolare secca.

Si posero da una parte in evidenza, per la prima, i complicati congegni che si dovevano mettere in moto e la inadeguata organizzazione a tali scopi degli uffici finanziari, mentre dall'altra, per la seconda, si prospettò la snellezza e semplicità dell'applicazione e soprattutto la sicurezza del gettito.

Sul piano dei principi furono invocate poi ragioni d'ordine giuridico in quanto con la cedolare secca si sarebbe violato il precepto costituzionale della progressività e della personalità del tributo, (articolo 53 della Costituzione) nonchè della nominatività dei titoli ed il Governo, infine, dichiarò di non poterla accettare anche perchè, configurandosi quale nuova imposta, questa urtava contro il suo impegno programmatico che escludeva inasprimenti fiscali.

E così la legge suddetta passò nel testo attuale con la convinzione che avrebbe rag-

giunto — oltre quello finanziario di reperire oltre 30 miliardi necessari alla copertura di alcune leggi di carattere sociale — anche lo scopo di ridurre le evasioni fiscali che allora si attribuivano alla macchinosa applicazione dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e delle altre norme disciplinanti la materia contenuta nel regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nel regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

* * *

Così chiariti i precedenti prossimi e remoti, non resta che affrontare il compito di rappresentare all'Assemblea i termini della ampia, vivace, approfondita discussione che si è svolta sull'argomento presso la 5^a Commissione e le conclusioni cui la stessa — a maggioranza — è pervenuta.

La obiezione sulla quale, pur con diversa intensità di toni, ha concordato il maggior numero degli intervenuti nella discussione riguarda la ferita che viene inferta al principio della progressità e personalità dell'imposta, nonché a quello della nominatività dei titoli.

Approfondito poi il problema, la maggioranza ha dovuto però constatare che l'attuale situazione economico-finanziaria presenta i caratteri di un vero e proprio stato di necessità dal quale sembra possibile sottrarsi soltanto con lo stimolare afflussi di moneta in quei settori produttivi che debbono far fronte alle esigenze del consumo e della competitività.

Questa diagnosi della situazione non è stata condivisa, in relazione alle cause determinanti, dalle opposizioni e in conseguenza sono stati giudicati inefficaci i rimedi proposti che avrebbero il solo scopo di reperire nuovi mezzi finanziari.

In particolare il decreto-legge è stato deplorato o come una *reformatio in peius* della legge n. 1745 in quanto affossatore dei principi costituzionali più volte citati o come un timido e quindi infecondo tentativo — per il suo ambito limitato e la sua provviso-

rietà — di richiamare capitali negli investimenti azionari.

Si è anche aggiunto che per incidere efficacemente sulla attuale congiuntura non è sufficiente un provvedimento quale quello in esame, che sarebbe oltretutto fine a se stesso, ma occorrerebbe almeno procedere alla riorganizzazione della Amministrazione finanziaria e delle Società per azioni.

Su tutte queste considerazioni è prevalso però l'orientamento sopra citato che ha potuto invocare a proprio favore anche il fatto che in sostanza rimane in piedi in gran parte l'impalcatura della nominatività e che per il resto — ivi compresa la progressività — tutto si riduce ad una sospensione di soli tre anni.

A queste obiezioni di fondo altre sono seguite contro l'ultimo capoverso dell'articolo 1 che è stato soppresso e che l'Aula — mi si consenta a titolo personale questo auspicio — potrà risottoporre a più approfondito esame e giudicare se — specie in relazione agli scarsi o addirittura inesistenti vantaggi fiscali — non sia utile ripristinare il testo governativo.

Bersagliato in modo particolare è stato l'articolo 2 per il quale è stata affacciata la tesi della incostituzionalità e del quale è stato sottolineato il peculiare significato protettivo per tutti coloro che, pur possedendo redditi superiori alla somma di lire 87.000.000 — per cui è prevista agli effetti della complementare l'aliquota del 30 per cento — non saranno sottoposti alle maggiori aliquote che — come è noto — raggiungono il 65 per cento.

L'eccezione formale è stata superata ritenendosi che la Costituzione, nell'additare al legislatore i principi basilari cui deve ispirarsi il sistema fiscale, non ha posto divieti per la introduzione di esenzioni e discriminazioni che particolari situazioni di fatto possono consigliare o imporre.

Per il rilievo di sostanza la maggioranza, sia pure *obtorto collo*, ha dovuto prendere atto che sul pagamento dell'amaro prezzo che la norma impone, s'impernia tutto il meccanismo e l'efficacia del decreto-legge, sia per il richiamo a nuovi investimenti, sia per il maggior gettito.

Anche i timori da diverse parti avanzati per i paventati danni che dal decreto-legge potrebbero derivare alle già tartassate finanze dagli Enti locali, per il venir meno in molti casi della complementare gravabile a sua volta della addizionale a favore degli stessi, sono stati, almeno di fatto, se non in teoria dimostrati insussistenti.

Infine sono stati respinti i seguenti emendamenti proposti dagli onorevoli Artom e Bosso:

L'articolo unico è sostituito con il seguente:

« È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

“ L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è abrogata. L'aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 25 per cento ”.

“ È in facoltà degli azionisti di chiedere in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che i titoli di loro proprietà vengano tramutati in titoli al portatore. Sugli utili di tali titoli viene effettuata

una ritenuta del 25 per cento a titolo d'imposta ”.

Il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“ L'obbligo delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle società cooperative ”.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dal seguente:

“ Le società devono versare alle Sezioni di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre la ritenuta effettuata in base all'aliquota del 25 per cento sugli utili nei semestri chiusi rispettivamente il 31 dicembre ed il 30 giugno precedenti ”.

Al quinto comma dell'articolo 3 sono sopresse le parole “ del 5 per cento ” ».

* * *

Con l'augurio che a questo come agli altri provvedimenti adottati dal Governo in materia economico-finanziaria, possano sollecitamente seguire, in una nuova organica politica di programmazione, l'auspicata riforma delle Società per azioni e la riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, la 5^a Commissione si onora chiedere l'approvazione della conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.

SALARI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: « L'aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento » sono sostituite con le altre: « In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, numero 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge »; nel terzo comma, le parole: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7 » sono sostituite con le altre: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 »; l'ultimo comma è soppresso; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento ».

All'articolo 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma: « Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, il termine di 20 giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel foglio annunzi legali »; nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, le date: « 20 gennaio » e « 20 luglio » sono sostituite con le altre: « 28 febbraio » e « 31 agosto »; nel terz'ultimo comma, le parole: « legge 29 dicembre 1962, n. 1745 » sono sostituite con le altre: « presente legge ».